

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado
LORO SEDI

E,P.C.

ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA --- LORO

SEDI

Oggetto: D.M. 30/7/2010, n. 68 e D.M. 15/9/2010, n. 80 – Personale docente ed educativo - Priorità nell'assegnazione delle supplenze in sostituzione degli aspiranti docenti dagli elenchi prioritari – Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

In riferimento a quesiti relativi all'oggetto, pervenuti per via breve, si fa presente che il D.M. n. 68 del 30/7/2010 prevede:

- all'art. 5, comma 1 *“Il personale inserito negli elenchi prioritari ai sensi del presente decreto è obbligato ad accettare qualunque proposta di supplenza, all'interno delle preferenze espresse nella domanda”* e
- all'art. 5, comma 2 *“La rinuncia immotivata o senza giustificato motivo a una proposta di contratto comporta la decadenza dal diritto ad essere interpellato per ulteriori proposte di contratto secondo le procedure di cui al presente decreto, la conseguente perdita del diritto all'attribuzione del punteggio relativo all'anno scolastico, salvo il diritto all'attribuzione di quello maturato in ragione del servizio effettivamente svolto, nonché la perdita del diritto all'indennità di disoccupazione di cui all'art. 1 quinquies del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3/12/2004, n. 291, eventualmente percepita”*.

Le SS. LL., per quanto sopra, in caso di situazioni che **comportano effetti sanzionatori** da parte di docenti che hanno espresso:

- a) Rinuncia
- b) Mancata presa di servizio
- c) Abbandono del servizio

devono comunicare immediatamente a questo Ufficio – Unità Amministrativa N. 10 i nomi dei docenti interessati per l'adozione, da parte dello scrivente, dei conseguenziali provvedimenti.

Le SS. LL. sono pregate, inoltre, nel caso non vi avessero già provveduto, di comunicare i nomi dei docenti che sono incorsi nelle stesse situazioni comportanti effetti sanzionatori nell'A.S. 2009/2010.

Si coglie l'occasione per ricordare le situazioni che **non producono effetti sanzionatori**:

- 1) rinuncia alla supplenza, anche in corso, per accettare un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche resosi disponibile successivamente (art. 5, comma 3 del D.M. n. 68/2010);
- 2) rinuncia alla supplenza perché destinatario di progetti attivati dalle Regioni in convenzione con gli Uffici Scolastici Regionali (art. 5, comma 3, ultimo capoverso del D.M. n. 68/2010);
(i suddetti destinatari dei progetti, durante lo svolgimento degli stessi, non possono accettare supplenze temporanee con le procedure previste dal D.M. n. 68/2010)
- 3) rinuncia per essere impegnati in una supplenza conferita in virtù di legittima inclusione nelle graduatorie di circolo o d'istituto (art. 5, comma 4 del D.M. n. 68/2010);
(anche per l'eventuale proroga o conferma della stessa supplenza)
- 4) rinuncia per una supplenza già accettata per effetto dell'inserimento nelle graduatorie di circolo o d'istituto in provincia diversa, sempre che tale supplenza perduri al momento della chiamata dall'elenco prioritario (art. 5, comma 4, ultimo capoverso del D.M. n. 68/2010);
- 5) risoluzione anticipata, nel periodo che va dall'inizio dell'AS. al 30 aprile, del proprio rapporto di lavoro del docente, che non sia già in servizio per supplenza di durata fino al termine delle lezioni od oltre, per accettare una supplenza di durata fino al termine delle lezioni od oltre (art. 8, comma 2 del D.M. n. 131/2007 – Regolamento delle supplenze);
- 6) risoluzione anticipata del proprio rapporto di lavoro del docente, già in servizio per una supplenza conferita sulla base dell'elenco prioritario, per accettare una supplenza conferita sulla base delle graduatorie ad esaurimento;
- 7) rinuncia ad una supplenza che dà diritto a un trattamento stipendiale inferiore all'indennità di disoccupazione al momento spettante (nota MIUR prot. n. AOODGPER 8491 del 20/9/2010)
(per maggiori chiarimenti si rinvia alla nota MIUR prot. n. AOODGPER 19212 del 17/12/2009).

Si **sottolinea** che quanto sopra esposto è relativo al personale docente ed educativo individuato, ai fini del conferimento della supplenza temporanea, sulla base degli elenchi prioritari (cosiddetta fascia 0), mentre per lo stesso personale individuato sulla base delle graduatorie di circolo o d'istituto di I, II e III fascia restano valide le norme previste dal D.M. n. 131 del 13/6/2007 – Regolamento delle supplenze e dal D.M. n. 56 del 28/5/2009.

Si ricorda che il manuale utente per la convocazione degli aspiranti docenti dagli elenchi prioritari è disponibile sul portale SIDI nell'ambito del Reclutamento.

F.to **IL DIRIGENTE**
(Dott. Giuseppe De Sabato)

UNITA' AMMINISTRATIVA N. 10
Responsabile del procedimento
Funz. Esp. Lamanna Vincenzo